

N° 3134/03 SENT
N° 11224/01 R G
N° 9079 CRON

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Lecce dott. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 16-4-2003, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n° 11224/2001 R.G.L. contenzioso vertente

TRA

MAZZEO GIGANTE perano

rappresentato e difeso dall'avv. Manrico Serasi e dall'avv. Emmele D'Avanzo

RICORRENTE

E

Poste Italiane S.P.A., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Pessi e dall'avv. Cataldo Motta

CONVENUTA

avente per oggetto: indennità di funzione quadri

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 22-11-2001 Mazzeo Gigante Gaetano esponeva di essere dipendente delle convenuta inquadrato nell'area quadri di I livello (come ex VIII categoria) a far data dal 1994; che dal febbraio 1996 al marzo 1999 aveva rivestito l'incarico di responsabile dell'Agenzia di Coordinamento di Copertino, per il quale incarico aveva percepito l'indennità di funzione nella misura prevista dall'art. 68 del CCNL 26-11-1994 (applicabile ratione temporis), tuttavia illegittimamente ridotta dalla convenuta, in spregio al principio di irriducibilità della retribuzione agganciata alla intrinseca qualità professionale della prestazione lavorativa sancito dall'art. 2103 c.c., dal momento in cui era stato trasferito a dirigere l'Agenzia di Base di Nardò Centro, peraltro con demansionamento. Tanto essenzialmente premesso, chiedeva condannarsi la convenuta a corrispondergli le differenze retributive determinate dalla

decurtazione dell'indennità di funzione a far data dal marzo 1999 in poi, con maggiorazione di rivalutazione monetaria ed interessi legali e con vittoria di spese e competenze, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..

Poste Italiane S.P.A., ritualmente costituitasi, precisato che il trasferimento del ricorrente era stato ampiamente giustificato dalla scelta aziendale di sopprimere le agenzie di coordinamento, con esigenza consequenziale di riallocazione del personale ivi adibito, deduceva nel merito la non correlazione tra indennità di funzione e valore professionale della prestazione e pertanto la legittimità della riduzione del suo ammontare, concludendo per il rigetto dell'avversa domanda.

Discussa oralmente all'odierna udienza dopo il deposito di note difensive scritte, la causa era quindi decisa come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è infondata e va respinta. Va premesso che oggetto del presente giudizio non è la contestazione dell'adibizione del ricorrente a mansioni (di direttore di agenzia di base) non professionalmente equivalenti a quelle disimpegnate in precedenza (di responsabile di agenzia di coordinamento) e la conseguente richiesta di reintegrazione nelle relative mansioni o in altre equivalenti; invero il ricorrente rivendica la mancata conservazione, in seguito all'esercizio datoriale dello jus variandi, del trattamento economico già raggiunto, comprensivo della indennità di funzione già percepita come responsabile di agenzia di coordinamento.

Ciò posto, il principio di diritto (peraltro pacifico tra le parti) da cui occorre prendere le mosse va rinvenuto nell'art. 2103 c.c., a tenore del quale il cambio di mansioni non deve comunque comportare per il lavoratore alcuna diminuzione della retribuzione. Tale disposizione, come da giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, deve interpretarsi nel senso che "nella retribuzione del lavoratore, non riducibile per effetto del suo trasferimento a mansioni diverse, rientrano tutti quegli emolumenti che gli venivano erogati in considerazione delle qualità essenziali delle precedenti mansioni - per la loro particolare difficoltà o per le specifiche conoscenze tecniche implicate - mentre restano fuori dalla garanzia di irriducibilità quelle

indennità costituenti soltanto corrispettivo delle particolari modalità della prestazione lavorativa e cioè di caratteristiche estrinseche della stessa, non correlate alla qualità del patrimonio professionale del lavoratore” (v. Cass. Sez. Lav. n° 5659/1999, che si pone nel solco già tracciato, tra le molte, dalle sentenze nn°4262/87, 390/92 e 5388/92).

Il contrasto tra le parti attiene piuttosto alla riconducibilità o meno della indennità di funzione nel concetto di retribuzione correlata alla intrinseca qualità professionale della prestazione lavorativa, come tale oggetto della garanzia di irriducibilità assicurata dall’art. 13 dello Statuto dei Lavoratori. Orbene, partendo con l’esame delle disposizioni contenute nel CCNL 26-11-1994, si evince dalla lettura dell’art. 55 del CCNL che la retribuzione è composta da una parte fissa (comprensiva, a regime, del minimo tabellare differenziato per ciascuna area di inquadramento del personale dipendente, della indennità di contingenza e della tredicesima mensilità) e da una parte variabile, comprendente quest’ultima fra l’altro anche la indennità di funzione di cui al successivo art. 68, erogata con decorrenza 1-1-1995 al personale dell’area quadri in considerazione della specificità dei posti di funzione ricoperti e della connessa responsabilità di direzione o di apporto professionalmente qualificato, nonché della conseguente necessità di garantire una presenza in servizio svincolata dalla limitazione giornaliera dell’orario prevista per le restanti categorie (detto ultimo inciso va letto in combinazione con quanto disposto anche dall’art. 38 secondo comma CCNL); come si vede, dunque, l’emolumento in questione è espressamente qualificato variabile ed è rapportato (v. pure art. 6 e allegato n° 3 del contratto collettivo 19-6-1997 che regola i miglioramenti della retribuzione fissa e variabile per il periodo successivo all’1-1-1997), alla specificità degli incarichi funzionali ricoperti in modo fungibile (v. art. 47 comma 1 CCNL) dal personale appartenente all’area quadri di I livello. In particolare, l’indennità di funzione per i responsabili di agenzie di coordinamento di II° livello (terza fascia, parametro 170), posto di adibizione del ricorrente fino al marzo 1999, è prevista in £. 892.300 mensili (v. il corrispondente prospetto paga del Mazzeo Gigante di marzo 1999),

mentre per i responsabili di agenzia di base di fascia bassa (quinta fascia, parametro 100) la misura dell'indennità è di £.524.900 mensili (cfr. busta paga di maggio 1999, in atti al fascicolo del ricorrente). Proprio la fungibilità di impiego, all'interno di un omogeneo filone operativo, dei quadri di I livello nei posti ricompresi nell'ambito dell'area di comune appartenenza (ed infatti identici sono i requisiti di accesso, eccettuate alcune figure tipiche "professionali" di cui peraltro non si dibatte in questo giudizio), induce a ritenere, oltre che consentito lo jus variandi tra le varie posizioni direttive all'interno dell'area relativa (senza che ciò comporti una illegittima dequalificazione), che l'indennità di funzione sia in realtà svincolata dalla professionalità necessaria ad espletare i vari incarichi (appunto fungibilmente svolgibili da tutto il personale inquadrato in Q 1) e sia piuttosto correlata a modalità contingenti ed estrinseche della prestazione lavorativa, come tale esulante dalla garanzia di intangibilità del trattamento retributivo di cui all'art. 2103 c.c.; in tal senso deve infatti intendersi l'aggancio della misura della indennità di funzione alla specificità del ruolo funzionale ricoperto, della connessa responsabilità di direzione e della conseguente necessità di garantire una presenza in servizio svincolata dalla limitazione giornaliera dell'orario prevista per le restanti aree, laddove è ovvio che maggiore è l'ambito dimensionale dell'agenzia diretta maggiore è la responsabilità della relativa direzione e l'eventuale necessità di protrarre l'attività lavorativa giornaliera da parte del quadro (con conseguente diritto ad una indennità di funzione parametrata in misura direttamente proporzionale a tali fattori), senza che tuttavia la preposizione alla direzione di agenzie di diverse dimensioni comporti differenze dal punto di vista della qualità professionale della prestazione lavorativa, bensì semplicemente un diverso e contingente impegno sotto il profilo quantitativo e temporale, nella cui profusione non assume rilievo caratterizzante il bagaglio professionale acquisito dal dipendente, quanto invece la sua diligenza e la sua laboriosità. Considerazioni del tutto analoghe possono essere svolte nell'attuale vigenza del CCNL 11-1-2001, laddove la surrogabilità e fungibilità delle mansioni

sono previste dall'allegato 1 all'art. 24 del CCNL e l'indennità di funzione è regolata dall'art. 61.

Pertanto, essendosi limitata parte convenuta a ridurre la misura dell'indennità di funzione in applicazione delle disposizioni dettate dalla contrattazione collettiva, in relazione ad una diversa posizione lavorativa legittimamente attribuita al ricorrente, ne consegue il rigetto del ricorso.

Sussistono ragioni eque per compensare le spese processuali tra le parti.

P.T.M.

visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da MAZZEO GIGANTE *perano* contro.....
POSTE ITALIANE SPA, con atto depositato in data 22-11-2001, così provvede:

rigetta la domanda. Spese compensate.

LECCE, 16-4-2003

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
(Gian Paolo Diotallevi)

IL TRIBUNALE GIUDICE DEL LAVORO

(dott. Saverio Sodo)

Depositato in Cancelleria
oggi 14 MAG. 2003

IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
(Gian Paolo Diotallevi)